

## CARRIED INTEREST – REDDITI DI CAPITALE

### Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 452/2023

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in esame, conferma che l'assenza di uno o più dei presupposti individuati dall'art. 60, co. 1, del D.L. 50/2017 – relativo ai cd. redditi derivanti dal *carried interest* – non comporta l'automatica qualifica dei proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa (con conseguente tassazione sulla base delle aliquote progressive Irpef), bensì richiede una valutazione specifica caso per caso volta a verificare se l'investimento dei manager è idoneo a determinare un allineamento fra questi ultimi e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell'investimento e di rischio del capitale investito, allineamento che consente di attribuire a detti proventi natura finanziaria con conseguente relativa tassazione con aliquota del 26%.
- ✓ Nel caso di specie, in particolare, l'Agenzia, dopo aver constatato il mancato rispetto – stante una stima delle sottoscrizioni che si prevede vengano realizzate dai manager tra lo 0,34% e lo 0,49% del capitale del Fondo – del primo requisito previsto dall'art. 60, co. 1, lett. a), relativo all'impegno di investimento minimo da parte dei detentori di Quote D che prevedono un extra rendimento, evidenzia come sia rilevante il fatto che la retribuzione dei manager sottoscrittori delle Quote D sia costituita da una RAL complessivamente stimabile «in un range variabile tra 2 e 3 volte circa l'importo totale delle sottoscrizioni dagli stessi attese e quindi prevedibilmente di molto superiore al c.d. Rendimento Ulteriore che si stima possa derivare dall'investimento, anche nello scenario target più favorevole».
- ✓ Altrettanto di rilievo ad avviso dell'Agenzia è (i) la circostanza per cui non siano previste clausole che garantiscano la restituzione integrale del capitale investito (anche in caso di operatività di clausole di *leavership*), (ii) il fatto che il regolamento del Fondo permetta la sottoscrizione (pur in via residuale e con taluni limiti) delle quote D anche da parte di soggetti terzi diversi dagli amministratori o dai dipendenti della SGR, (iii) la postergazione nel riconoscimento del *carried interest* rispetto al riconoscimento agli altri investitori in diverse Quote di un rendimento minimo annuale, nonché (iv) il rispetto del requisito dell'*holding period* considerato che il periodo di investimento ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del *closing*.
- ✓ Alla luce di tali considerazioni e dell'assenza di clausole che limitino il rischio dell'investimento operato dai manager o dipendenti o, ancora, che ricolleghino il *carried interest* allo svolgimento dell'attività lavorativa, l'Agenzia conclude ritenendo che costituisce reddito di capitale il rendimento più che proporzionale che deriva dal possesso delle Quote D.

